



Disposizioni per la celebrazione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini A.C. 4665

Dossier n° 646 - Schede di lettura
8 novembre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4665
Titolo:	Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	sen. Fabbri
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	27 settembre 2017
assegnazione:	29 settembre 2017
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VIII Ambiente, X Attività Produttive e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Il disegno di legge **A.C. 4665** – approvato dall'Assemblea del Senato il 26 settembre e composto di 5 articoli – dichiara il **2018**, nel quale ricorrono 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, "**anno rossiniano**" e, come indicato dall'**art. 1**, mira a celebrare la figura del musicista e valorizzarne l'opera.

2018 Anno
rossiniano

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la [L. 420/1997](#) aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali.

A questo fine, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della "**Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali**", alla quale ha affidato il compito di deliberare (per quanto qui interessa), sulla costituzione e organizzazione dei **comitati nazionali** per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.

La stessa [L. 420/1997](#) ha quantificato l'onere necessario per i comitati nazionali e le edizioni nazionali in 13 miliardi di lire per il 1997, 10 miliardi di lire per il 1998 e 11 miliardi di lire per il 1999. In seguito, l'[art. 6, co. 1, della L. 237/1999](#) ha autorizzato uno stanziamento annuale di 5 miliardi di lire per il 1999 e di 13 miliardi di lire (pari a € 6.713.940) a decorrere dal 2000.

Le risorse sono allocate sul **cap. 3631/pg. 2** dello stato di previsione del Mibact, sul quale, in base al [Decreto del MEF n. 102065 del 27 dicembre 2016](#), di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, erano presenti, per il **2017, € 1.463.256** (poi ridotti di € 1 mln dall'[art. 11, co. 3-quater, del D.L. 244/2016-L. 19/2017](#), e ristorati di € 0,5 mln dall'[art. 22, co. 7-ter, del D.L. 50/2017-L. 96/2017](#). Ulteriori € 0,5 mln sono assegnati al cap. 3631/pg. 2 dalla [L. 157/2017](#)- legge di assestamento 2017).

La procedura
vigente per le
celebrazioni

Per quanto attiene la **procedura** di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la [L. 420/1997](#) ha previsto che l'emanazione dell'elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal **parere** delle **Commissioni parlamentari competenti**, da rendere entro **30 giorni**.

Le modalità di presentazione delle domande per i contributi sono state indicate, da ultimo, con la [Circolare n. 103 del 27 settembre 2017](#) (che sostituisce la [Circolare n. 101 del 10 febbraio 2016](#)).

In particolare, per l'**istituzione di comitati nazionali**, la circolare prevede che la **domanda** deve essere presentata entro il **31 marzo** dell'**anno precedente** a quello della data della ricorrenza e all'inizio delle celebrazioni o manifestazioni che si intendono realizzare e che gli eventi **devono concludersi entro tre anni** dall'istituzione del comitato nazionale, salvo **proroghe – fino ad un massimo di due anni** – nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.

Unitamente all'istanza, i richiedenti devono inviare una **relazione tecnica** recante:

- **obiettivi e programma delle celebrazioni** o della manifestazione culturale, con descrizione delle iniziative e indicazione di modalità, costi previsti, tempi e fasi di realizzazione;
- indicazione delle **risorse finanziarie necessarie**, distinte per fasi di attuazione;
- **bilancio preventivo delle entrate e delle spese** redatto in forma analitica;

- elenco di **istituzioni, enti e studiosi coinvolti** nel programma, corredato delle relative adesioni;
- recente e adeguata **documentazione bibliografica** sul personaggio o sul tema proposto;
- proposte di designazione degli organi del comitato nazionale (presidente e segretario tesoriere).

Sono **ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorrono il primo o i successivi centenari**, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale, e sono tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano, tra l'altro:

- **manifestazioni a carattere non esclusivamente locale** ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale;
- **eventi o attività pluridisciplinari e plurisettoriali** (come, ad esempio: mostre, pubblicazioni, stage, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali);
- un piano economico che comprenda voci di **cofinanziamento** da parte di altre amministrazioni o di privati;
- il **coinvolgimento della rete delle istituzioni culturali** presenti sul territorio o a livello nazionale e internazionale;
- progetti e attività a **carattere innovativo**.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i comitati ammessi a contributo devono inviare al Ministero la **relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate**. Per ogni comitato, il Ministero nomina un **revisore dei conti**. Qualora l'attività non si sia svolta secondo il **programma approvato dalla Consulta** o presenti irregolarità amministrative, si prevede la **possibilità di non finanziare ulteriormente il Comitato**.

La domanda di **rifinanziamento di comitati nazionali** deve essere trasmessa entro il **31 marzo** di ogni anno successivo a quello di istituzione.

Peraltro, già alcuni comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati **istituiti con legge o con altra tipologia di atto** (in particolare: [L. 206/2012](#), che ha inteso celebrare la figura di Giuseppe **Verdi** nella ricorrenza, nel 2013, del secondo centenario della sua nascita ed ha istituito il [Comitato promotore delle celebrazioni](#); [L. 63/2014](#), che ha previsto l'istituzione di un [Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri](#), nel 2015; [DPCM 21 dicembre 2013](#), che ha istituito il [Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico-INDA](#); [DM 23 settembre 2016, n. 428](#), che ha istituito il Comitato tecnico-scientifico per le celebrazioni del cinquecentenario della morte dell'urbanista **Biagio Rossetti**; [DM 17 febbraio 2017, n. 78](#), che ha costituito il Comitato promotore per le celebrazioni del centocinquantenario della nascita del compositore lirico **Umberto Giordano**; [L. 153/2017](#), recante disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di **Leonardo da Vinci** e **Raffaello Sanzio** e dei 700 anni dalla morte di **Dante Alighieri**).

Infine, il 26 settembre 2017 l'Assemblea del Senato ha approvato un testo unificato concernente l'istituzione, nel 2017, dell'anno ovidiano e la celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di **Ovidio**, passato ora all'esame della Camera ([A.C. 4658](#)).

Si ricorda, inoltre, che presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera il [Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale](#) – istituito, da ultimo, con [DPCM 6 giugno 2013](#) (che ha sostituito il Comitato di cui al precedente [DPCM 3 agosto 2012](#)) – che ha il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale.

L'**art. 2** specifica che lo Stato riconosce meritevoli di **finanziamento** i progetti di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Rossini, da **realizzare nel 2018 e nel 2019**.

Le tipologie di progetti finanziabili

In particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano i seguenti:

- sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle **attività formative, anche di carattere didattico**, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle dell'**Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival** e della **Fondazione Rossini**, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza, anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, del patrimonio artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale.

Il [Rossini Opera Festival](#) è una **Fondazione** promossa dal comune di Pesaro, dalla provincia di Pesaro e Urbino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, da Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione Scavolini, che cura la realizzazione dell'omonimo **Festival musicale lirico** che dal 1980 si svolge nel mese di agosto a Pesaro, città natale di Gioachino Rossini.

Nell'ambito del Rossini Opera Festival, l'[Accademia Rossiniana](#) è un **seminario di studio** sui problemi dell'interpretazione rossiniana. In particolare, l'Accademia, che si tiene ogni anno a Pesaro durante il periodo del Festival (e che nel 2017 si è svolta dal 3 al 17 luglio), riguarda le tematiche, vocali e drammaturgiche, connesse alla restituzione rossiniana e allo sviluppo dell'Edizione critica ed è aperta ai professionisti dello spettacolo e agli studiosi.

È possibile prendere parte ai corsi in qualità di Effettivo o di Uditore. La frequenza ai corsi è gratuita e a numero chiuso. La selezione dei partecipanti ha luogo insindacabilmente sulla base dei titoli presentati, ovvero in seguito a un colloquio o a un'audizione ad invito.

Gli aspiranti Effettivi, con non più di 32 anni d'età per le donne e 35 per gli uomini, devono portare in audizione due arie complete, di cui una obbligatoriamente rossiniana. A conclusione del corso, l'Accademia Rossiniana rilascia ai partecipanti Effettivi e Uditori un attestato di frequenza.

[Qui](#) maggiori informazioni.

La Fondazione **Rossini Opera Festival** è destinataria di varie tipologie di **contributi da parte del Mibact**.

In particolare, si tratta di:

- contributi annuali ai sensi dell'art. 32, co. 2 e 3, della [L. 448/2001](#) (legge finanziaria 2002 - cap. 3670), che, al fine di contenere e razionalizzare gli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ha disposto che gli importi dei contributi sono iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato: per il 2017, in base al [DM 369/2017](#), si tratta di € 1.031.608;
- contributi, a valere sul **Fondo unico per lo spettacolo**.

Fino al 2017, tali contributi sono stati erogati ai sensi dell'art. 25 del [DM 1 luglio 2014](#), recante i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (ora abrogato dal [DM 27 luglio 2017](#)).

L'art. 25 citato disponeva che è concesso un contributo ai **festival di particolare rilievo nazionale e internazionale**, che contribuiscono alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualità.

Tali manifestazioni dovevano comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in una medesima area.

Il contributo era subordinato ai seguenti requisiti: sostegno di uno o più enti pubblici; direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito musicale, rispetto ad altri festival sovvenzionati; disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa; programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli; prevalenza di esecutori di nazionalità italiana o di Paesi UE. Erano ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del 10% della attività programmata.

Per il 2017, in base al [D.D. 1391 del 5 settembre 2017](#), il contributo erogato alla Fondazione Rossini Opera Festival è stato di € 1.212.768;

- **contributo annuale straordinario** di € 1.000.000 ai sensi della [L. 238/2012](#) (cap. 6632).

Il Rossini Opera Festival si avvale della collaborazione scientifica della [Fondazione Rossini](#).

Con riferimento a quest'ultima, il relativo [sito](#) ricorda che con [R.D. 4 aprile 1869](#) il comune di Pesaro è stato autorizzato ad accettare l'eredità lasciata da Gioachino Rossini con testamento del 5 luglio 1868. Con l'eredità, il comune ha istituito il liceo musicale che nel giugno 1869 è stato eretto con R.D. in Corpo Morale. Con Convenzione del 1940 il liceo musicale è stato statizzato trasformandosi in "Conservatorio Statale di Musica G. Rossini", mentre l'Ente Morale, al quale il comune aveva conferito la proprietà e la gestione del patrimonio ereditato, ha assunto la denominazione di "Fondazione G. Rossini".

La Fondazione non ha scopo di lucro e realizza la sua attività con il contributo del comune di Pesaro, della regione Marche, dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, del Mibact e la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e della Banca dell'Adriatico.

Relativamente ai **contributi erogati dal Mibact**, si ricorda che la **Fondazione Rossini** è inserita nella tabella triennale emanata ai sensi della [L. 534/1996](#). In particolare, in base al [DM 30 ottobre 2015](#), recante la tabella relativa al triennio 2015-2017, la Fondazione nel primo anno del triennio ha ricevuto un contributo di € 50.000. Per il [2016](#), il contributo è stato incrementato a € 85.180,30.

- **Recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico o culturale** riguardante la figura di Rossini, nonché **recupero edilizio e restauro conservativo** dei luoghi rossiniani, incluso il Conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica. A tali interventi deve essere destinata una quota non inferiore al 20% del contributo straordinario di cui all'art. 4.

In base alle informazioni disponibili sul [portale della cultura del comune di Pesaro](#), i luoghi rossiniani in città sono costituiti da [Casa Rossini](#), [Teatro Rossini](#), [Palazzo Olivieri](#) - sede del [Conservatorio Rossini](#) e della Fondazione Rossini -, [Auditorium Pedrotti](#).

- Promozione della **ricerca scientifica** in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di **borse di studio** per l'elaborazione di saggi sull'opera di Rossini, rivolte a studenti dei **conservatori** e delle **accademie musicali**.

L'art. 3 dispone l'istituzione del **Comitato promotore** delle celebrazioni rossiniane, **presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri** – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, e da quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Rossini, nominati entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Comitato promotore delle celebrazioni

Letteralmente, il decreto interministeriale provvede alla nomina solo dei quattro esperti, mentre non è indicato l'atto di nomina dell'intero Comitato.

Il Comitato promotore costituisce un **Comitato scientifico**, composto da non più di dieci personalità di chiara fama, esperte della vita e delle opere di Rossini – inclusi, di diritto, i quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, tra i quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore –, che formula gli **indirizzi generali per le iniziative** da realizzare ai fini delle celebrazioni, negli ambiti individuati dall'art. 2.

Il Comitato scientifico

Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore – che può avvalersi anche della **collaborazione di soggetti privati** – redige il **programma delle attività da realizzare**, individua i soggetti attuatori e ne monitora l'attuazione.

Il Comitato promotore dura **in carica fino al 31 dicembre 2019. Entro 90 giorni dal termine delle celebrazioni**, predispone una **relazione conclusiva** sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'invio alle Camere.

Si intenderebbe, dunque, che le celebrazioni debbano concludersi prima della fine del 2019, per consentire al Comitato – ancora in carica – di elaborare la richiesta relazione.

Occorrerebbe demandare ad un atto secondario la definizione della disciplina per il funzionamento del Comitato promotore.

Ai componenti dei due Comitati **non sono corrisposti compensi** o gettoni di presenza.

In base all'**art. 4**, il contributo straordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a **€ 680.000** per il **2018** e ad **€ 20.000** per il **2019**. Il contributo erogabile

A valere sullo stesso, si provvede anche – ferma restando la quota del 20% da destinare a quanto *ante* indicato - alla realizzazione del sito *web* del Comitato promotore, nonché, ai sensi dell'**art. 3, co. 6**, alla copertura degli eventuali costi di funzionamento di entrambi i Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione.

L'**art. 5** dispone che alla **copertura dell'onere** si provvede mediante corrispondente **riduzione** dell'autorizzazione di spesa recata dall'[art. 1, co. 354, della L. 208/2015](#) (legge di stabilità 2016), relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al **settore museale**, pari a € 10 mln a decorrere dal 2016.

Per completezza, si ricorda che alla medesima autorizzazione di spesa ha attinto l'art. 22, co. 7-*quater* e 8-*bis*, del [D.L. 50/2017 \(L. 96/2017\)](#) per la copertura degli oneri relativi, rispettivamente, all'istituzione, a decorrere dal 2018, di un nuovo Fondo nello stato di previsione del Mibact, con una dotazione pari a € 1 mln, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e al miglioramento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari, e alla concessione del contributo del MIBACT, pari a € 300.000 annui, per le spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello.

Relazioni allegare

Il disegno di legge A.S. 2227 era corredato di relazione illustrativa. Di una nuova relazione illustrativa era corredato anche l'A.S. 2227-A.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario in quanto si utilizzano risorse del bilancio dello Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal progetto di legge può essere ricondotta alla materia dei "beni culturali".

L'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la "**tutela dei beni culturali**" tra le materie di **competenza esclusiva dello Stato**, mentre l'art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la "**valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali**" tra le materie di **legislazione concorrente**.

Inoltre, l'art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni.

Nella [sentenza 9/2004](#) la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa".

Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([d.lgs. 42/2004](#)), la Corte, nella [sentenza 232/2005](#), ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, co. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, co. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost.

Inoltre, nelle sentenze [478/2002](#) e [307/2004](#), la Corte ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni ([art. 9 Cost.](#)), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni".

Tali orientamenti si sono confermati in tempi più recenti.

In particolare, nella [sentenza 194/2013](#), la Corte ha evidenziato che "se tutela e valorizzazione esprimono - per dettato costituzionale e per espressa disposizione del Codice dei beni culturali (artt. 3 e 6) - aree di intervento diversificate, è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate all'individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione e, invece, anche alle regioni, ai fini della valorizzazione, la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza e utilizzazione e fruizione di quel patrimonio e, perciò - secondo i principi di cui agli articoli 111 e seguenti del Codice - la costituzione e l'organizzazione stabile di risorse o la messa a disposizione di competenze".

Nella [sentenza 140/2015](#), la Corte ha precisato che "nonostante tale diversificazione, l'ontologica e teleologica continuità delle suddette aree determina, nella produzione legislativa, la possibilità [...] che alla predisposizione di

strumenti concreti di tutela del patrimonio culturale si accompagnino contestualmente, quali naturali appendici, anche interventi diretti alla valorizzazione dello stesso; ciò comportando una situazione di concreto concorso della competenza esclusiva dello Stato con quella concorrente dello Stato e delle regioni". "In tale contesto, l'impossibilità di comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante l'applicazione del principio di prevalenza, in assenza di criteri contemplati dalla Costituzione e avendo riguardo alla natura unitaria delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione che deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie".

Rilevano, inoltre, le materie "**governo del territorio**", inclusa fra le materie di **legislazione concorrente**, e "**turismo**", riservata alla competenza legislativa esclusiva delle regioni ([art. 117, quarto comma, Cost.](#)).

Il mutamento del titolo competenziale delle regioni in materia di turismo – derivante dalla riforma del titolo V operata con la [L. cost. 3/2001](#) – è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalla **sentenza 197/2003**. Nonostante ciò, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione statale è tuttora assai consistente.

Innanzitutto, si devono considerare le **interazioni** derivanti dall'esercizio della potestà legislativa regionale con **altre materie affidate espressamente alla competenza statale**, esclusiva o concorrente, che presentano profili di connessione o sovrapposizione con la materia del turismo, quali, ad esempio, la tutela della concorrenza, nonché la tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Anche in ragione di tali considerazioni, secondo gli indirizzi della Corte costituzionale, **la competenza regionale più ampia comunque non esclude a priori** la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione ([art. 118 Cost.](#)).

Vanno ricordate, inoltre, le sedi di concertazione. In particolare, in sede di **Conferenza Stato-Regioni**, lo Stato e le Regioni hanno concluso accordi che hanno condotto, nella sostanza, ad un **esercizio "congiunto" di competenze normative** su numerosi e rilevanti profili concernenti il turismo che, in base ai criteri formali di riparto delle competenze, avrebbero dovuto essere assegnati all'uno o all'altro livello.

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 3, co. 1, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Coordinamento con la normativa vigente

Si v. il paragrafo Contenuto.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.